



AGENZIA

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DIREZIONE ACCISE - ENERGIE E ALCOLI**

Prot.: 475775/RU

Roma, 17 ottobre 2022

**CIRCOLARE N. 37/2022****TRATTAMENTO FISCALE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATA PER LA RICARICA DEI VEICOLI AZIENDALI A TRAZIONE ELETTRICA PRESSO INFRASTRUTTURE DI RICARICA REALIZZATE NELLE PROPRIE SEDI OPERATIVE DA SOCIETÀ ESERCENTI CENTRALI DI PRODUZIONE O RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.**

Sono state sottoposte all'attenzione di questa Direzione richieste di chiarimento in merito al trattamento fiscale applicabile all'energia elettrica impiegata presso infrastrutture di ricarica ubicate nelle centrali di produzione di energia elettrica, in cui vengono abitualmente ricoverati i veicoli aziendali a trazione elettrica o presso le quali detti veicoli si recano per esigenze collegate alla necessità di garantire la continuità della produzione e/o della distribuzione di energia elettrica.

In particolare, sono stati richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità, prevista dall'art. 52, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 504/1995, rispetto ai consumi effettuati per la ricarica degli accumulatori dei veicoli aziendali sopra menzionati.

Le richieste in questione vengono formulate sulla base di quanto precisato nella Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007, diramata in seguito all'adozione del D. Lgs. n. 26/2007, con il quale la dir. 2003/96/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale e nella nota prot n. 141294/RU del 9 ottobre 2019, con la quale sono state fornite alcune precisazioni in merito all'inquadramento fiscale della fattispecie relativa all'utilizzo di energia elettrica presso infrastrutture di ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica.

Nello specifico, con la Circolare n. 37/D, nel riportare le indicazioni impartite con la Circolare n. 366/1991, è stato precisato che l'esenzione dall'accisa, prevista dall'art. 52, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 504/1995, *"per l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità"* è applicabile ai consumi di energia elettrica effettuati dalle aziende produttrici, specificando che:

- a) laddove l'attività di produzione di energia elettrica sia l'attività istituzionale dell'azienda, rientrano nel campo applicativo dell'esenzione tutti i consumi come ad esempio: gli ausiliari di centrale (direttamente o indirettamente connessi alla produzione), i servizi di illuminazione e di forza motrice di ogni altro tipo nonché altri servizi ausiliari come i consumi relativi agli impieghi negli uffici di amministrazione o per i locali per guardiania e custodia;
- b) qualora, invece, l'attività di produzione di energia elettrica venga svolta dall'azienda produttrice in maniera incidentale, l'esenzione predetta spetta esclusivamente per tutti i consumi di centrale, compresa la relativa illuminazione.

00153 – Roma. Piazza Mastai, 12

Tel. +39 06 50246310

e-mail: [dir.accise-energiealcoli@adm.gov.it](mailto:dir.accise-energiealcoli@adm.gov.it) PEC: [dir.accise@pec.adm.gov.it](mailto:dir.accise@pec.adm.gov.it)



# ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

## DIREZIONE ACCISE - ENERGIE E ALCOLI

Con la nota prot. n. 141294/RU, tenuto conto che l'art. 4, co. 9, del D. Lgs. n. 257/2016 (con il quale è stata recepita la dir. 2014/94/UE) individua negli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico i consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica, è stato precisato che presso le infrastrutture di ricarica l'energia elettrica viene consumata dal titolare delle medesime per uso proprio, ossia nello svolgimento della propria attività (il servizio di ricarica).

Al riguardo si evidenzia quanto segue.

Tradizionalmente le disposizioni di settore del D. Lgs. n. 504/1995 hanno esentato dalla tassazione l'energia elettrica impiegata per la produzione di altra energia elettrica.

L'art. 52 del decreto suddetto, nella versione in vigore fino al 31 maggio 2007, alla lett. f) del co. 2 prevedeva, infatti, in modo stringente l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica impiegata esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica.

Con espressa previsione normativa<sup>[1]</sup> l'ambito applicativo della suddetta esenzione è stato, poi, ampliato fino a ricomprendere, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia medesima in altra energia elettrica, anche quelli non strettamente produttivi ma comunque utili a garantire l'operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione e consumi in locali di guardiania e custodia) nonché i consumi per l'attività di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Tale cornice normativa è mutata con il decreto legislativo n. 26/2007 che, in linea con le disposizioni comunitarie di riferimento<sup>[2]</sup>, ha modificato, con effetto dal 1° giugno 2007, l'art. 52 predetto ed ha riscritto il quadro delle esenzioni applicabili per particolari utilizzi dell'energia elettrica, non confermando l'esenzione per le attività di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e limitando l'esenzione dall'accisa per l'attività di produzione alla sola energia elettrica impiegata nel ciclo di generazione dell'elettricità e per il mantenimento della capacità di produrla.

Come precisato con la Circolare n. 37/D, la vigente esenzione dall'accisa per l'energia elettrica *“utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità”*, ora prevista all'art. 52, co. 3, lett. a), riguarda tutti i consumi delle aziende produttrici connessi al conseguimento della finalità della produzione di un bene fruibile e commerciabile.

Solamente per i soggetti industriali per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia medesima, beneficiano dell'esenzione anche quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l'operatività

---

<sup>1</sup> Vedasi combinato disposto tra l'art. 4, co. 3, del d.l. n. 332/1991, come modificato dalla legge 13/05/1999 n. 133, e l'art. 28, co. 3, della legge n. 388/2000

<sup>2</sup> Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003



AGENZIA

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DIREZIONE ACCISE - ENERGIE E ALCOLI**

degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione e consumi in locali di guardiania e custodia).

In tal senso, anche se l'azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non è di per se elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell'operatività della centrale di produzione.

Ciò posto, l'energia elettrica (autoprodotta o prelevata dalla rete) impiegata nello svolgimento dell'attività di ricarica in questione dovrà essere assoggettata all'aliquota d'accisa *"per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"*, come precisato nella nota prot n. 141294 del 19 ottobre 2019, sopra richiamata.

Sarà invece meritevole di esenzione l'energia elettrica impiegata per l'alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, in linea con quanto previsto dall'art. 52, co. 3 lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995.

Quanto all'eventualità che le infrastrutture in questione vengano installate nelle proprie sedi operative da società esercenti reti di trasporto e distribuzione, si evidenzia che, come chiarito nella ripetuta Circolare n. 37/D, a seguito della cennata revisione del quadro agevolativo possono beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 52, co. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 504/1995 solamente i consumi connessi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, quali quelli afferenti le stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico.

p. IL DIRETTORE CENTRALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Marcello Minenna